

## TRIBUNALE DI MILANO

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, il Gip del Tribunale di Milano, revocato il decreto penale opposto, emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti di Beverina Arturo chiamato a rispondere, in qualità di legale rappresentante della società D'Art Communication srl, con sede in Milano via Borgogna 5, del reato in rubrica indicato.

All'udienza del 9.11.2010, si esauriva l'istruttoria dibattimentale nel corso della quale aveva luogo l'escussione del teste della pubblica accusa Davoli Fabio e dei testi della difesa, Storelli Luca e Tisbo Raimondo.

Veniva altresì disposto l'esame dell'imputato da entrambe le parti richiesto e su accordo delle stesse, veniva inoltre acquisita al fascicolo per il dibattimento la documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate attestante l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto non versata e dovuta per il periodo di imposta 2005, dalla società di cui era legale rappresentante l'imputato alla scadenza del termine previsto per il suddetto versamento.

Quindi sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice decideva come da dispositivo di sentenza di cui dava pubblica lettura.

L'ipotesi accusatoria ha trovato piena conferma nelle risultanze processuali rendendo formulabile un giudizio di sicura colpevolezza dell'imputato, che avrebbe potuto evitare di incorrere nella sanzione penale provvedendo, entro la data del 27 dicembre 2006, ad effettuare il versamento di quanto dovuto.

Preliminarmente occorre considerare che l'imputazione ha ad oggetto la violazione dell'art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000, come introdotto dall'art. 35 co. 7 del D.L. del 4/7/2006 n.223 convertito nella legge n. 248/2006.

Trattasi di una nuova fattispecie delittuosa diretta a sanzionare l'omesso versamento dell'Iva dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale, a cui è estesa la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate dal precedente art. 10-bis, secondo cui: "È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta".

Il comportamento del soggetto che non versa l'Iva dichiarata a debito in sede di dichiarazione annuale, è stato quindi assimilato dal legislatore, sotto il profilo sanzionatorio, a quello del sostituto d'imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.

Considerato che il predetto art. 10-ter stabilisce che "La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto ...", ai fini della configurabilità della contestata violazione, occorre che l'omesso versamento superi l'importo di cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Nel caso specifico la soglia di punibilità risulta essere stata raggiunta, emergendo dalla c.n.r. in atti, un'evasione di imposta sul valore aggiunto, pari ad euro 73.812,00.

Il momento consumativo del reato è individuato dal citato art. 10-ter nel termine previsto per il versamento dell'acconto Iva relativo al periodo di imposta successivo. A tale proposito va ricordato che l'art. 6, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405 stabilisce che l'acconto Iva va versato entro il giorno 27 del mese di dicembre.

Conseguentemente, per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l'omissione del versamento

dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione, si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, non versa entro il 27 dicembre di ciascun anno il debito Iva risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente.

Nel caso specifico, pur trattandosi di un debito di imposta maturato in un periodo in cui l'omesso versamento non era ancora penalmente sanzionato, non pare possano porsi dubbi in merito alla sussistenza del disvalore penale del fatto in contestazione.

Trattasi infatti di reato omissivo istantaneo, destinato a perfezionarsi nel momento in cui scade il termine per il versamento dell'acconto relativo al successivo periodo di imposta senza che sia intervenuto il versamento dell'Iva dovuta sulla base della dichiarazione annuale, sempreché di ammontare superiore a 50.000,00 euro.

Conseguentemente anche l'omesso versamento dell'Iva del 2005, se protratto fino al 27 dicembre 2006, giunge ad integrare gli estremi del delitto di cui all'art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000, come peraltro affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 38619 del 3 novembre 2010) che affrontando un caso di omesso versamento dell'Iva relativa all'anno 2005, ha escluso l'operatività dell'indulto, trattandosi di reato che essendosi consumato al 27 dicembre 2006, è sottratto all'ambito di applicabilità della legge n. 241/2006 destinata a coprire i reati commessi fino al 2 maggio 2006.

Berverina Arturo attraverso la propria condotta omissiva, già sussistente alla data del 4 luglio 2006, è giunto dunque ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000, protraendo la propria omissione fino allo spirare del termine utile per il versamento dell'Iva dovuta per il 2005, decorso il quale appariva definitivo il suo rifiuto di provvedere al pagamento del tributo.

Corretto appare dunque l'inquadramento normativo della contestata omissione, quale individuato nel capo d'accusa.

Ciò posto occorre considerare se alla data di perfezionamento del reato l'imputato fosse da ritenersi il diretto destinatario della sanzione penale.

Non risulta contestato il fatto che fosse l'imputato a rivestire la carica di legale rappresentante della D'Art Communication srl alla data del 27.12.2006.

Secondo la definizione offerta dall'art. 1 D.Lvo n. 74/2000, il soggetto tenuto all'adempimento tributario rilevante ai fini penali, va individuato nell'amministratore, liquidatore o legale rappresentante di società, i quali, anche nel caso in cui subentrino ad altri nell'attività gestoria, sono tenuti al rispetto degli adempimenti fiscali (cfr. Cass. n. 7181/91).

Tale interpretazione appare aderente al complessivo impianto normativo ed alla natura del delitto in contestazione appartenente alla categoria dei reati propri o qualificati, posto che il legislatore, malgrado abbia fatto riferimento al soggetto attivo richiamando genericamente la condotta di "*chiunque*" non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, di fatto attraverso la descrizione della condotta incriminata, ha inteso riferirsi al solo "contribuente".

Nello specifico sicuramente l'imputato, in quanto legale rappresentante della D'Art Communication srl, era il soggetto passivo del tributo alla data del 27 dicembre 2006.

L'imputato ha inteso giustificare l'omesso versamento in relazione alla mancanza di liquidità della società conseguente al mancato soddisfacimento di crediti di ingente ammontare.

Anche i testi della difesa hanno evidenziato la situazione di crisi in cui versava la D'Art Communication srl nell'anno 2006.

In particolare il teste Storelli Luca, commercialista a cui era stata affidata la tenuta della contabilità, ha confermato il fatto che fu proprio alla fine del 2005 che l'imputato iniziò ad occuparsi della società divenendone il legale rappresentante.

Il teste ha riferito che il Beverina inizialmente fu affiancato dal precedente amministratore Tisbo

Raimondo, il quale, a sua volta, ha confermato di avere cessato la carica di amministratore nell'ottobre 2005 e di avere continuato a collaborare con la società dopo il subentro del Beverina. Anche il Tisbo ha infine precisato la totale assenza di fondi nelle casse della società al gennaio 2006.

Ciò posto, appare assolutamente irrilevante il fatto che la società non disponesse alla data prevista per il versamento dell'Iva relativa all'anno 2005, della liquidità sufficiente a far fronte all'adempimento di tale obbligo, non potendosi configurare lo stato di insolvenza quale causa scriminante in materia di omesso versamento dei tributi erariali (cfr. Cass. sez. 3<sup>a</sup> n.11694 del 18/6/1999).

Il soggetto tenuto al versamento dell'Iva ex art. 10 ter D.L.vo n. 74/2000 è infatti un soggetto passivo percorso ma non inciso dal tributo, posto che viene dalla legge incaricato ad espletare una serie di incombenze che si risolvono nella riscossione e successivo versamento all'erario della porzione di propria spettanza, dell'imposta sul valore aggiunto complessivo che il bene o il servizio viene ad acquisire nella propria vita economica, prima di giungere al consumatore finale.

Pertanto l'imposta, una volta incassata, deve essere versata al fisco, non essendone consentita una differente destinazione.

Nel caso specifico l'imputato, divenuto amministratore della D'Art Communication srl nel mese di ottobre 2005, era per sua stessa ammissione, cognito della situazione di difficoltà economica in cui versava la società, ma non si è affatto curato degli aspetti fiscali ad essa relativi, fidandosi ciecamente dell'operato del proprio collaboratore di studio, Luca Storelli.

Tale disinteresse non può scriminare la condotta dell'imputato il quale proprio in considerazione dell'attività di commercialista da lui stesso esercitata, non poteva certo ignorare i doveri connessi alla carica ricoperta.

Beverina Arturo va pertanto ritenuto colpevole del reato ascrittogli ed in considerazione dello stato di incensuratezza e del difficile contesto economico in cui è inquadrabile la violazione di cui si è reso autore, può farsi luogo alla mitigazione del trattamento sanzionatorio derivante dalla concessione delle attenuanti generiche.

Pertanto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., l'imputato va condannato alla pena che si stima equo determinare in mesi quattro di reclusione così calcolata: p.b. mesi sei di reclusione ridotta ex art. 62 bis c.p. a mesi quattro di reclusione.

Conseguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e le pene accessorie previste dall'art. 12 del D.L.vo n. 74/2000 come in dispositivo indicate.

L'imputato, nei cui confronti è formulabile un positivo giudizio prognostico, in ragione dell'età avanzata e dello stato di incensuratezza, può essere ammesso a fruire dei doppi benefici di legge.

**P.Q.M.**

**letti gli artt. 533-535 c.p.p.**

**D I C H I A R A**

Beverina Arturo colpevole del reato ascrittogli e concesse le attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

**visto l'articolo 12 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74,**

**a p p l i c a**

a Beverina Arturo:

- a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di mesi sei;
- b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo di anni uno;
- c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un periodo di anni uno;
- d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;

**visto l'art. 36 c.p.**

**o r d i n a**

la pubblicazione per estratto e per una sola volta, con spese a carico del condannato, della sentenza sul quotidiano "La Prealpina" e nel sito internet del ministero della Giustizia;

**visti gli artt. 163-175 c.p.**

**c o n c e d e**

a Beverina Arturo il beneficio della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

**Milano, 9 novembre 2010**

**IL GIUDICE**

*dott.ssa Marina ZELANTE*